

REGOLAMENTO

per l’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 e smi

*“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78,
recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*

Sommario

Premesse

Titolo I – AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI	4
Art. 1 – Ambito di applicazione	4
Art. 2 – Attività negoziale	4
Art. 3 – Definizioni	5
Titolo II – PRINCIPI	6
Art. 4 – Principi generali	6
Art. 5 – Efficacia amministrativa ed economicità	7
Art. 6 – Conflitto d’interessi.....	7
Art. 7 – Applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore.....	7
Titolo III – SOGLIE E METODO DI CALCOLO DELL’IMPORTO STIMATO DEGLI APPALTI	9
Art. 8 – Soglie.....	9
Art. 9 – Calcolo delle soglie e divieto di artificioso frazionamento	9
Art. 10 – Soglie per affidamento diretto.....	9
Art. 11 – Soglie per procedure negoziate senza bando	9
Art. 11.1 – Quadro economico del progetto.....	9
Titolo IV – POTERI DI SPESA E RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO.....	11
Art. 12 – Poteri di spesa.....	11
Art. 13 – Responsabile Unico del Progetto.....	11
Titolo V – PROCEDURE RELATIVE A SERVIZI, FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A € 140.000,00 E	
LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A € 150.000,00	15
Art. 14 – Affidamento diretto	15
Art. 15 – Garanzia a corredo dell’offerta e garanzia definitiva	17
Art. 16 – Controllo sul possesso dei requisiti	17
Art. 17 – Rotazione	18
Art. 18 – Affidamento.....	18
Art. 19 – Esecuzione.....	19
1. Subappalto e sub-affidamento.....	19
2. Modifiche contrattuali in corso di esecuzione	20
3. Penali e risoluzione contrattuale.....	22
4. Requisiti ai fini dell’esecuzione	22

5. Collaudo e verifica di conformità.....	22
6. Anticipazione, modalità e termini di pagamento.....	22
Art. 20 – Clausole di revisione prezzi.....	23
Art. 21 – Imposta di bollo	23
Art. 22 – Spese di cassa.....	24
Titolo VI – PROCEDURE RELATIVE A SERVIZI, FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 140.000,00 E LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 150.000,00	25
Art. 23 – Procedura negoziata senza bando.....	25
Art. 24 – Garanzia a corredo dell’offerta e garanzia definitiva	26
Art. 25 – Commissione giudicatrice / Sedgio di gara..	26
Art. 26 – Partecipazione degli offerenti alla seduta di gara da remoto	27
Art. 27 – Controllo sul possesso dei requisiti	28
Art. 28 – Termini	28
Art. 29 – Albo fornitori.....	29
Art. 30 – Indagini di mercato	31
Art. 31 – Esecuzione.....	32
1. Subappalto e sub-affidamento.....	32
2. Modifiche contrattuali in corso di esecuzione	33
3. Requisiti ai fini dell’esecuzione	35
4. Collaudo e verifica di conformità.....	35
5. Anticipazione, modalità e termini di pagamento.....	35
Art. 32 – Clausole di revisione prezzi.....	36
Art. 33 – Assicurazione	36
Art. 34 – Penali e risoluzione contrattuale	37
Art. 35 – Sospensione dell’esecuzione	37
Art. 36 – Recesso	38
Art. 37 – Accesso agli atti	38
Titolo VII – PUBBLICITA’ E TRASPARENZA.....	39
Art. 38 – Pubblicità e trasparenza	39
Art. 39 – Tracciabilità dei flussi finanziari	39
Titolo VIII– DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI.....	40
Art. 40 – Foro competente.....	40
Art. 41 – Norme finali ed entrata in vigore.....	40

Premesse

AMI SpA, Azienda per la Mobilità Integrata e trasporti, è una Società a capitale misto (pubblico-privato), con sede in Urbino – P.le Elisabetta Gonzaga n. 15, PI: 01482560412.

Sotto il profilo oggettivo, AMI opera nel settore del trasporto pubblico locale e svolge attività riconducibili all'articolo 149 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023 e smi) ovvero *“attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo”*, come specificate al comma 2 dello stesso articolo 149 (*“si considera esistente una rete se il servizio è fornito secondo le prescrizioni operative stabilite dalle competenti autorità pubbliche, quali quelle relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio”*).

Attesa, quindi, la sussistenza del requisito oggettivo di cui all'articolo 149 del Codice, viene da sé, per AMI, esercente servizi di trasporto pubblico locale, l'applicabilità della disciplina dei **settori speciali**, ovvero delle disposizioni contenute nel Libro III (artt. da 141 a 173) nonché di tutti gli articoli del Codice espressamente elencati all'art. 141 co. 3.

Sotto il profilo soggettivo, AMI può essere qualificata come **impresa pubblica** stante il carattere industriale e commerciale delle attività svolte, l'apertura del relativo mercato alla concorrenza (tanto che opera in virtù di procedura di gara), l'esistenza di uno scopo di lucro e il sostenimento delle perdite da parte dell'impresa e, infine, l'esistenza di un rischio d'impresa, per cui, secondo quanto previsto dall'art. 141 co. 2 del D. Lgs. n. 36/2023 e smi, applica, per i **contratti strumentali da un punto di vista funzionale** al servizio di trasporto pubblico, le disposizioni del Libro III - *Dell'appalto nei settori speciali*.

Si definiscono *“strumentali da un punto di vista funzionale”* al servizio di trasporto pubblico svolto da AMI gli acquisti di L/S/F funzionalmente collegati o connessi al servizio di trasporto pubblico indicati nell'All. 1.

Ne discende che, per tutti i contratti non strumentali, AMI può agire *“extra-Codice”* e cioè seguendo il diritto privato, applicando le disposizioni del Codice Civile, con competenza giurisdizionale del giudice ordinario e non amministrativo.

Inoltre, ai sensi dell'art. 13 co. 2 e 5 del D. Lgs. n. 36/2023 e smi, le disposizioni del Codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto. Il loro affidamento avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.

In ragione di tutto quanto sopra, AMI redige il presente *Regolamento* contenente la disciplina degli appalti sottosoglia e, ai sensi dell'art. 50 co. 5 del Codice, applica la disciplina stabilita nello stesso, la quale, se i contratti presentano un interesse transfrontaliero certo, deve essere conforme ai principi del Trattato sull'Unione Europea a tutela della concorrenza.

AMI può, inoltre, adottare una disciplina di autoregolamentazione nelle materie indicate dall'art. 141 co. 4 del Codice.

Il presente Regolamento è aggiornato alle modifiche introdotte al Codice dal D. Lgs. n. 209/2024 (c.d. *“Decreto Correttivo”*).

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente *Regolamento* disciplina l'attività negoziale sottosoglia europea dell'impresa AMI SpA, ai sensi del Libro II, Parte I, Artt. 48 – 55 D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e smi (di seguito "Codice").

In particolare, esso definisce la disciplina di dettaglio ulteriore rispetto a quanto stabilito dagli artt. da 48 a 55 del Codice e dell'All. II.1 e mira ad assicurare la **massima tempestività** e **semplificazione** delle procedure di affidamento, in attuazione dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I, Artt. 1 – 11 del Codice e dei principi di efficacia, efficienza, economicità, legalità e trasparenza.

Il presente *Regolamento* attua quanto previsto dagli artt. da 48 a 55 e dall'All. II.1 al Codice in relazione a:

- disciplina di dettaglio delle procedure sotto-soglia in relazione all'assetto organizzativo e funzionale di AMI;
- modalità di costituzione e revisione dell'Albo degli operatori economici;
- modalità di conduzione delle indagini di mercato;
- criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'Albo OE proprio o da quelli presenti nel mercato elettronico delle PA o in altri strumenti similari gestiti da centrali di committenza di riferimento.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente *Regolamento* i contratti non strumentali da un punto di vista funzionale al servizio di trasporto pubblico, che seguono la disciplina civilistica.

3. Ai sensi dell'art. 48 co. 2 del Codice, nel caso di contratti sotto-soglia per i quali è stata accertata l'esistenza di un **interesse transfrontaliero certo**, il RUP segue le procedure ordinarie. Ai fini di tale accertamento, in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia, si tiene conto, a titolo esemplificativo, del luogo di esecuzione, dell'importanza economica e della tecnicità dell'intervento, delle caratteristiche del settore in questione. La pregressa partecipazione di OE di altri Stati membri a precedenti procedure di affidamento aventi ad oggetto contratti analoghi per oggetto e per importo, costituisce elemento significativo da valutare nell'accertamento della sussistenza dell'interesse transfrontaliero. In caso di dubbio, fatti salvi i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, il RUP effettua la predetta verifica mediante pubblicazione di un avviso sul profilo di committente per almeno 15 giorni, oppure un avviso cumulativo riferito agli affidamenti sotto-soglia programmati, da pubblicare in modo continuo all'inizio di ogni anno solare. In presenza di eventuali candidature o manifestazioni di interesse da parte di OE di altri Stati membri pervenute all'esito della pubblicazione dei avvisi, il RUP valuta la sussistenza dell'interesse transfrontaliero.

4. Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano:

- i principi di cui al Libro I, Parte I (eccetto gli artt. 6 e 15) e Parte II – quest'ultima dal 01/01/2024 –, e le disposizioni del Codice, se non derogate dalle norme speciali per i contratti sotto-soglia di cui agli artt. da 48 a 55 del medesimo Codice;
- le disposizioni extracodicistiche applicabili (T.U. sicurezza – D. Lgs. n. 81/2008 e smi, anticorruzione e trasparenza, norme speciali per l'attuazione del PNRR, ecc.);
- l'allegato II.1 al Codice, recante la disciplina di dettaglio relativa a "*Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (Art. 50 co. 2 e 3)*";
- le disposizioni integrative del presente *Regolamento* interno;
- il *MOG*, approvato da AMI in data 08/06/2017, il *Codice etico*, approvato da AMI in data 24/09/2020 e la *Politica aziendale della Qualità, Sicurezza, Ambiente, Responsabilità Sociale, Parità di genere e inclusione, per la Prevenzione della corruzione e per la Qualità del servizio* rev. n. 20 del 10/09/2024.

Art. 2 – Attività negoziale

1. L'attività negoziale si esplica con la stipulazione di contratti, a cui si perviene tramite affidamento diretto, confronto concorrenziale, procedura di gara. In generale, dal contratto derivano impegni di spesa o previsioni di ricavo; in alcuni limitati casi, la spesa può essere erogata in contanti.

Art. 3 – Definizioni (Rif. All. I.1 Codice)

1. Per quanto di seguito non diversamente definito, si intendono integralmente recepite nel presente *Regolamento* le *Definizioni* di cui all'art. 1, relativamente ai *Soggetti*, all'art. 2 relativamente ai *Contratti* e all'art. 3 per quanto riguarda *Procedure e Strumenti* dell'All. I.1 al Codice.

2. Nel presente *Regolamento* si intende per:

- **Codice dei contratti pubblici**: decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i.
- **Impresa**: il soggetto economico che trova disciplina della sua attività negoziale nelle norme del presente *Regolamento*.
- **Stazione Appaltante**: qualunque soggetto, pubblico o privato, che affida contratti d'appalto di L/S/F e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del Codice.
- **Lavori**: le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere relative e/o strumentali alle attività svolte dall'Impresa.
- **Forniture**: beni acquisiti dall'Impresa per i propri bisogni.
- **Servizi**: prestazioni di terzi acquisite dall'Impresa per i propri bisogni.
- **Albo**: albo dei fornitori di beni e servizi, degli esecutori di lavori pubblici, dei tecnici progettisti e assimilati e dei professionisti, in cui sono iscritti e classificati gli operatori economici interessati, in possesso di requisiti di ordine generale e di capacità professionale, idonei al soddisfacimento delle esigenze aziendali.
- **Spesa in contanti**: spesa che si effettua tramite il servizio interno di cassa, per acquisti di modesta entità che non è possibile effettuare mediante preventiva ordinazione di spesa.
- **Durc**: certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché Cassa Edile per lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
- **AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO**: atto o procedura attraverso i quali il contratto è aggiudicato all'operatore economico selezionato o scelto dalla stazione appaltante.
- **PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA**: procedura selettiva tramite gara fra operatori economici che, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e della disciplina dettata dal Codice, è finalizzata, attraverso la valutazione comparativa delle offerte e la selezione del contraente, all'affidamento del contratto.
- **AFFIDAMENTO DIRETTO**: affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50 co. 1 lett. a) e b) del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice.

TITOLO II – PRINCIPI

Art. 4 – Principi generali (Rif. Libro I, Titolo I, Artt. 1 – 12 Codice)

1. Il presente Regolamento attua i tre c.d. “super-principi” del RISULTATO, della FIDUCIA e dell’ACCESSO AL MERCATO nonché tutti gli ulteriori principi generali stabiliti dagli artt. da 5 a 12 del Codice:

- **Principio del risultato** (art. 1 Codice): va perseguito il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima **tempestività** e il **migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo**, nel rispetto dei principi di **legalità, trasparenza e concorrenza**, che diventano funzionali a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti e alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del Codice, assicurandone la piena verificabilità.

Tale principio costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto, nonché per valutare la responsabilità del personale operante nel settore.

Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio di buon andamento (già sancito costituzionalmente all’art. 97) e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione Europea.

Si riconfigurano i rapporti tra principi generali consolidati nell’ordinamento dei contratti pubblici e, in particolare, il rapporto tra “risultato” da un lato e “concorrenza” e “trasparenza” dall’altro, considerando questi ultimi non come “fini”, ma come “strumenti” in vista del raggiungimento del risultato stesso.

- **Principio della fiducia** (art. 2 Codice): l’attribuzione e l’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sulla reciproca fiducia nell’**azione legittima, trasparente e corretta** dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli OE, che favorisce e valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l’acquisizione e l’esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.

Tale principio costituisce un segno di svolta rispetto alla logica fondata sulla sfiducia, se non sul “sospetto”, per l’azione dei pubblici funzionari, sviluppatasi negli ultimi anni. In questa prospettiva, il nuovo Codice vuole dare il segnale di un cambiamento profondo, che, fermo restando ovviamente il perseguimento convinto di ogni forma di irregolarità, miri a valorizzare lo spirito di iniziativa e la discrezionalità degli amministratori pubblici, introducendo una “rete di protezione” rispetto all’alto rischio che accompagna il loro operato.

La previsione finale dell’art. 1 co. 4 lett. a) del Codice (valutazione del personale alla luce del principio del risultato), in coerenza con il principio della fiducia declinato nell’art. 2, valorizza il raggiungimento del risultato come elemento da valutare, in sede di responsabilità (amministrativa e disciplinare), a favore del personale impiegato nei delicati compiti che vengono in rilievo nella vita del contratto pubblico, dalla programmazione fino alla sua completa esecuzione. Lo scopo è quello di contrastare, anche attraverso tale previsione, ogni forma di burocrazia difensiva: in quest’ottica si “premia” il funzionario che raggiunge il risultato, attenuando il peso di eventuali errori potenzialmente forieri di responsabilità.

Inoltre, l’art. 2 co. 3 del Codice contiene una delimitazione della «*colpa grave*» rilevante ai fini della responsabilità amministrativa, definita quale “*violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e omissione delle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste nell’attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell’agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle Autorità competenti*”.

Tale principio trova particolare applicazione in tema di conflitto d’interessi, soccorso istruttorio ed esclusioni.

I nuovi principi del risultato e della fiducia si traducono in una più ampia **libertà di iniziativa** e di **auto-responsabilità** delle Stazioni Appaltanti, valorizzandone **autonomia e discrezionalità** (amministrativa e tecnica) in un settore in cui spesso la presenza di una disciplina rigida e dettagliata ha creato incertezze, ritardi, inefficienze.

- **Principio dell'accesso al mercato** (art. 3 Codice): va **favorito**, secondo le modalità indicate dal Codice, l'accesso al mercato degli OE nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza, proporzionalità.

Tale principio risponde all'esigenza di garantire la conservazione e l'implementazione di un mercato concorrenziale, idoneo ad assicurare agli operatori economici pari opportunità di partecipazione e, quindi, di accesso alle procedure a evidenza pubblica destinate all'affidamento di contratti pubblici.

La concorrenza assume il ruolo di "mezzo a fine", inteso come strumento per raggiungere il miglior risultato possibile e non come valore in se stesso.

I tre super-principi del **risultato**, della **fiducia** e dell'**accesso al mercato**, oltre a creare un cambio di passo rispetto al passato, vengono espressamente richiamati come **criteri di interpretazione** delle altre norme del Codice e sono ulteriormente declinati in specifiche disposizioni di dettaglio.

Art. 5 – Efficacia amministrativa ed economicità

1. Rispetto all'azione interna, le procedure, le azioni e le attività devono essere ispirate al principio di economicità, e cioè all'impiego ottimale delle risorse a disposizione; devono conformarsi al principio di efficacia, e cioè all'obbligo di conseguire un determinato risultato tramite un'azione idonea; devono riferirsi al principio di efficienza, e cioè all'obbligo di riportare i costi con i vantaggi derivanti dal raggiungimento di uno scopo prefissato, con saldo positivo a favore dei vantaggi.

Art. 6 – Conflitto d'interessi (art. 16 Codice)

1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.

3. Il personale che versa nell'ipotesi descritta al *precedente punto 1* del presente articolo è tenuto a darne comunicazione al Direttore Generale o al Presidente e, sulla base della decisione da quest'ultimo/a adottata, si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.

4. Il RUP deve sempre dichiarare l'assenza di conflitto di interessi nella decisione a contrarre o di aggiudicazione.

Art. 7 – Applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore (art. 11 Codice)

1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'**attività oggetto dell'appalto** svolta anche in maniera prevalente.

2. Nei documenti iniziali di gara (lettera d'invito), le stazioni appaltanti indicano il CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, in conformità al *precedente punto 1* del presente articolo, salvo si tratti di servizi di natura intellettuale o di forniture senza posa in opera (*cfr. Relazione illustrativa al Bando Tipo ANAC n. 1/2023*) e all'All. I.01 al Codice.

3. Nelle procedure negoziate senza bando di cui al *successivo Titolo VI*, gli OE possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

4. Nei casi di cui al *precedente punto 3* del presente articolo, prima di procedere all'aggiudicazione, la stazione appaltante acquisisce la dichiarazione con la quale l'OE individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele, da verificarsi ai sensi di quanto previsto agli artt. 3 e 4 dell'Al. 1.01 al Codice.

5. La stazione appaltante assicura, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

6. Nelle procedure di affidamento diretto di cui al successivo art. 14, salvo si tratti di servizi di natura intellettuale o di forniture senza posa in opera (*cf. Relazione illustrativa al Bando Tipo ANAC n. 1/2023*), AMI richiede all'OE unicamente dichiarazione relativa al CCNL applicato al personale dipendente. Qualora l'OE indichi un differente CCNL rispetto a quello in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'affidamento, l'OE deve produrre altresì la dichiarazione di equivalenza delle tutele. AMI indica nella determina di affidamento o conferma di affidamento il CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, in conformità al precedente punto 1 del presente articolo.

7. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, vige l'intervento sostitutivo della stazione appaltante: la SA, cioè, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 %; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previo certificato di collaudo/verifica di conformità e rilascio del DURC. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto o dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

TITOLO III – SOGLIE E METODO DI CALCOLO DELL'IMPORTO STIMATO DEGLI APPALTI

Art. 8 – Soglie (art. 14 Codice)

1. Nei settori speciali, le soglie di rilevanza europea (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea pubblicato su GUUE) sono le seguenti:

- a) € 5.538.000,00 per gli appalti di lavori;
- b) € 443.000,00 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi di progettazione;
- c) € 1.000.000,00 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati elencati nell'All. XVII alla Direttiva 2014/25/UE.

Art. 9 – Calcolo delle soglie e divieto di artificioso frazionamento (art. 14 Codice)

1. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante.

2. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto, esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

3. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto.

4. La scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del Codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.

5. Se gli appalti di forniture o servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati a essere rinnovati per un tempo potenzialmente indefinito, è posto come base per il calcolo dell'importo minimo stimato dell'appalto, l'importo per 12 mesi.

6. In caso di contratti misti, con prestazioni in parte ricadenti nei settori ordinari e in parte in quelli speciali, si applica la disciplina del tipo di appalto il cui oggetto è prevalente, da determinarsi in base al valore stimato più elevato tra quelli delle prestazioni oggetto di appalto.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 14 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 10 – Soglie per affidamento diretto

1. Le procedure di cui al *successivo art. 14* del presente *Regolamento* si applicano per l'affidamento di:

- a) Forniture di importo inferiore a € 140.000,00;
- b) Servizi di importo inferiore a € 140.000,00;
- c) Lavori di importo inferiore a € 150.000,00.

Art. 11 – Soglie per le procedure negoziate senza bando

1. Le procedure di cui al *successivo art. 23* del presente *Regolamento* si applicano per l'affidamento di:

- a) Forniture di importo pari o superiore a € 140.000,00 e inferiore alla soglia europea di € 443.000,00;
- b) Servizi di importo pari o superiore a € 140.000,00 e inferiore alla soglia europea di € 443.000,00;
- c) Lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore alla soglia europea di € 5.538.000,00.

Art. 11.1 – Quadro economico del progetto (per affidamenti diretti di importo superiore a € 5.000 e procedure negoziate senza bando)

1. Nell'ambito del quadro economico dell'appalto, sono presenti le "somme a disposizione", che rappresentano le risorse finanziarie destinate a coprire spese aggiuntive oltre ai costi principali del progetto.

2. Le principali voci da indicare nelle somme a disposizione sono **IVA e oneri fiscali, spese tecniche** (compensi per professionisti e tecnici coinvolti nel progetto), eventuali **incentivi per le funzioni tecniche** ex art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, **oneri assicurativi e cauzione**: cauzione definitiva e polizze assicurative necessarie alla copertura del rischio durante la fase di esecuzione (es. polizze per danni a terzi o per responsabilità civile) eventualmente previste, eventuali contributo ANAC e imposta di bollo.

TITOLO IV – POTERI DI SPESA E RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

Art. 12 – Poteri di spesa

1. I soggetti competenti ad autorizzare le procedure e la stipula dei contratti di cui al presente *Regolamento* sono individuati dallo statuto, dai regolamenti, dal piano delle deleghe adottati da AMI e/o da eventuali procure generali e/o speciali.
2. L'autorizzazione alla spesa verrà formalizzata, a seconda delle fattispecie, attraverso una Delibera del CdA, una Determina a contrarre sottoscritta dal RUP o una Richiesta d'Acquisto (RdA elettronica), sottoscritta dal Responsabile di funzione/RUP, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente.
3. Per le procedure relative ad affidamenti di lavori, servizi, forniture di importo superiore a € 5.000,00 e inferiore a € 40.000,00, è necessaria la preventiva autorizzazione della Direzione nonché apposita determina a contrarre sottoscritta dal RUP.
4. Per le procedure relative ad affidamenti di lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00, è necessaria apposita Determina a contrarre sottoscritta dal RUP e successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione;
5. Per le procedure relative ad affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 140.000,00, è necessaria apposita Determina a contrarre sottoscritta dal RUP e successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.
6. Per le procedure relative ad affidamenti di lavori di importo tra € 150.000,00 ed € 5.538.000,00 e ad affidamenti di servizi e forniture di importo tra € 140.000,00 e € 443.000,00 è necessaria la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 – Responsabile Unico del Progetto (art. 15 e All. I.2 Codice)

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 141 co. 3 lett. b) secondo periodo del Codice "*L'art. 15 – RUP si applica solo alle Stazioni Appaltanti...che sono amministrazioni aggiudicatrici*" per cui AMI, in veste di impresa pubblica non è tenuta ad applicare il predetto art. 15, e all'art. 141 co. 4 lett. b) del Codice "*Le imprese pubbliche ...hanno facoltà di adottare propri atti con i quali possono in via preventiva...prevedere una disciplina di adattamento delle funzioni del RUP alla propria organizzazione...*", AMI prevede appunto che le funzioni di Responsabile Unico del Progetto siano attribuite mediante apposito atto di nomina, a un proprio dipendente, salvo casi in cui all'interno dell'organizzazione non ci siano soggetti dotati di idonee competenze in relazione alla natura e complessità dell'appalto.
2. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal medesimo responsabile dell'unità organizzativa titolare del potere di spesa (fino a € 5.000,00: Responsabile di funzione, sopra € 5.000,00: Direttore generale).
3. L'art. 15 co. 1 del Codice ridisegna la portata e la figura del RUP, che è un responsabile "di progetto" e non "di procedimento". E' infatti responsabile di una serie di fasi, preordinate alla realizzazione di un progetto o intervento pubblico; fasi per il cui espletamento potrà essere prevista la nomina di "responsabili di fase", a sostegno dell'attività del RUP.
4. I riferimenti al RUP contenuti nel presente *Regolamento* si intendono estesi anche al Responsabile della fase di affidamento eventualmente nominato ai sensi dell'art. 15 co. 4 del Codice.
 - 4.1. Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e di Direttore dei Lavori.
5. Il RUP svolge le seguenti attività specifiche nonché tutti i compiti relativi alla realizzazione dell'intervento pubblico non specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti:

Compiti comuni a tutti i contratti e a tutte le fasi (eccetto casistiche di affidamento diretto di cui al successivo Titolo V):

- decide il criterio di aggiudicazione da adottare e la tipologia di contratto da stipulare
- se del caso, provvede alla nomina del Gruppo di Lavoro e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)
- se del caso, richiede alla stazione appaltante la nomina della Commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV)
- promuove l'istituzione dell'ufficio di Direzione Lavori
- provvede all'acquisizione di CUP (se del caso) e CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento
- è responsabile degli adempimenti in materia di trasparenza

Compiti specifici per la fase di affidamento:

▪ nel caso di affidamento diretto:

- verifica il possesso dei requisiti in capo all'OE individuato quale affidatario
- accerta la regolarità contributiva e l'assenza di cause di esclusione ai sensi degli artt. 94 e ss. del Codice in capo all'OE individuato quale affidatario
- verifica la congruità dell'offerta presentata dall'OE rispetto al mercato e ai prezzi di riferimento
- motiva la scelta dell'OE
- predispone e sottoscrive gli atti necessari a formalizzare l'affidamento, tra cui Determina a contrarre (se del caso), richiesta di preventivo (se richiesta), RdA (a cura del Responsabile di funzione), contratto e/o ordine
- assicura il rispetto di tutte le normative pertinenti (inclusi, se applicabili, oneri della sicurezza, manodopera, CCNL)
- garantisce che gli atti di affidamento diretto siano pubblicati, se richiesto dalla normativa sulla trasparenza, sulla piattaforma digitale certificata o sul sito istituzionale

▪ nel caso di procedura di gara:

- effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato sulla base delle disposizioni organizzative proprie della SA; esercita, in ogni caso, funzioni di coordinamento e verifica finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate
- svolge la verifica di congruità delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo; in caso di particolare complessità, può avvalersi di struttura di supporto eventualmente istituita, o di una Commissione appositamente nominata
- svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice
- dispone le eventuali esclusioni dalle gare
- in caso di procedura che prevede l'affidamento con il criterio dell'OEPV, può svolgere tutte le attività che non implicano l'esercizio di poteri valutativi, che spettano alla Commissione giudicatrice
- quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, può procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche
- adotta il provvedimento finale della procedura quando, in base all'ordinamento della SA, ha il potere di manifestare all'esterno la volontà della stessa

Compiti specifici per la fase di esecuzione (L – lavori; S/F – servizi e forniture)

- impartisce al Direttore dei Lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità degli stessi (L)
- autorizza il DL alla consegna degli stessi (L)
- **autorizza il subappalto previa verifica dei requisiti previsti dall'art. 119 del Codice (L) (S/F)**
- **vigila**, insieme al DL e al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) (L) o **insieme al DEC (S/F), sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni eventualmente affidate in subappalto (L) – (S/F)**
- adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del CSE, sentito il DL, laddove tali figure non coincidano (L)
- svolge, su delega del soggetto di cui all'art. 26 co. 3 D. Lgs. n. 81/2008, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) (L)

- assume il ruolo di Responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. (L)
- trasmette al dirigente o ad altro organo competente della SA, sentito il DL, la proposta del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all'allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto (L)
- **accerta, insieme al DL/DEC, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento** (L)-(S/F)
- **autorizza le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione anche su proposta del DL/DEC** (L)-(S/F)
- **approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il DL/DEC e l'impresa affidataria** (L)-(S/F)
- **irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal DL/DEC** (L)-(S/F)
- **ordina la sospensione delle prestazioni contrattuali nei casi previsti dal successivo art. 35** (L)-(S/F)
- dispone la ripresa dei lavori e dell'esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti (L)-(S/F)
- **propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti** (L)-(S/F)
- rilascia all'impresa affidataria certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di esecuzione dei lavori, assunte le informazioni del caso dal DEC (L).

6. Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), salvo i seguenti casi, in cui è opportuno che il DEC sia soggetto diverso dal RUP:

- a) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- b) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- c) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- d) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento;
- e) servizi di particolare importanza, intendendosi tali, ai sensi dell'art. 32 All. II.14, i servizi di telecomunicazione, i servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari, i servizi informatici e affini, i servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili, i servizi di consulenza gestionale e affini, i servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari, l'eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti, la disinfestazione e servizi analoghi, i servizi alberghieri e di ristorazione, i servizi legali, i servizi di collocamento e reperimento di personale, i servizi sanitari e sociali, i servizi ricreativi, culturali e sportivi (se strumentali in senso funzionale al TPL).

7. Al DEC sono attribuiti i seguenti compiti:

- esercitare il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla SA, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di affidamento;
- dare avvio all'esecuzione delle prestazioni, dopo che il contratto è divenuto efficace, sulla base delle disposizioni del RUP e fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e le direttive necessarie. Laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale, firmato anche dall'esecutore, nel quale sono contenute le indicazioni sugli ambienti ove si svolgono le prestazioni e la descrizione di mezzi e strumenti eventualmente messi a disposizione dalla SA, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività. Nel verbale di avvio dell'esecuzione sono raccolte le contestazioni dell'esecutore finalizzate a far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali. Nei casi consentiti dal codice, il DEC ordina l'avvio dell'esecuzione anticipata o in

via d'urgenza e, in tale secondo caso, indica nel verbale di avvio le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire;

- verificare la presenza, negli ambienti di intervento, delle eventuali imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite in subappalto e rilevando l'eventuale inosservanza da parte di quest'ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP;
- valutare la qualità e l'adeguatezza della fornitura o del servizio sulla base di quanto previsto nel contratto o nella conferma d'ordine;
- garantire il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna previste;
- segnalare tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali;
- nel caso di appalto di lavori, informare il RUP circa l'ultimazione delle prestazioni.

**TITOLO V – PROCEDURE RELATIVE A SERVIZI, FORNITURE
DI IMPORTO INFERIORE A € 140.000,00 E LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A € 150.000,00**

Art. 14 - Affidamento diretto

1. Per contratti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 140.000,00 e contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, si procede con affidamento diretto, senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di eventuale e facoltativo previo interpello di operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi previsti dal Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice.

1.1. Nell'affidamento diretto, l'offerta, anche in caso di richiesta di preventivi, dovrà pervenire in forma scritta, senza una particolare formalità, preferibilmente via pec o via mail.

1.1.1. Nell'offerta, l'OE dovrà indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale e nel caso di affidamenti di importo fino a € 5.000,00.

1.2 L'affidamento diretto previo eventuale interpello di OE non implica l'esperimento di una gara in senso stretto né l'applicazione di criteri di aggiudicazione in senso tecnico e l'individuazione del miglior contraente rimane discrezionale, pur dovendosi rispettare i principi generali e l'obbligo di motivazione sulle ragioni della scelta. Il RUP può utilizzare più criteri di scelta, anche in parallelo tra loro, ai fini dell'istruttoria finalizzata all'individuazione dell'OE cui affidarsi (es. comprovata esperienza pregressa, comparazione CV, tempistiche di realizzazione dell'oggetto dell'affidamento, modalità operative, valutazione del mercato e dei soggetti ivi operanti, comparazione con commesse precedenti identiche o analoghe, listini di mercato, confronto di preventivi di spesa, etc.)

1.3 L'affidamento diretto può altresì avvenire sul MePA mediante le funzionalità:

- a) della "Trattativa Diretta" per l'affidamento senza previo interpello di operatori economici;
- b) del "Confronto di preventivi" per l'affidamento previo interpello di operatori economici.

1.4 Nel caso in cui non sia agevole individuare un OE differente da quello già affidatario, al fine di rispettare il criterio della rotazione di cui al *successivo art. 17*, si procederà con affidamento diretto previa richiesta di preventivi a tutti gli OE iscritti all'Albo fornitori AMI, previa pubblicazione sul sito aziendale di un avviso di manifestazione d'interesse/iscrizione per categoria merceologica specifica.

2. Nell'affidamento diretto, pertanto, a norma dell'art. 50 co. 1 lett. a) e b) del Codice, è necessario assicurare che siano scelti soggetti in possesso di **documentate esperienze pregresse**, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti da AMI.

3. Al fine della verifica del possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il RUP, in relazione all'oggetto del contratto:

- a) per forniture e servizi standardizzati offerti da operatori economici di notoria fama nazionale o internazionale e di comprovata affidabilità, può ritenere implicito tale requisito ovvero acquisire informazioni nel profilo aziendale dell'OE presente sul proprio sito internet;
- b) per servizi e prestazioni intellettuali, può richiedere all'OE un *curriculum* a corredo del preventivo;
- c) per servizi e forniture che richiedono un'adeguata capacità tecnico-professionale, può richiedere il possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del Codice;
- d) per lavori di importo inferiore a € 150.000,00, richiede la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'All. II.12 al Codice, ovvero il possesso di adeguata attestazione SOA.

4. Per lavori di importo inferiore a € 150.000, l'affidamento diretto può avvenire solo ad OE in possesso dei requisiti indicati all'art. 28 dell'All. II.12 del Codice, ovvero:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di affidamento non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 % dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di affidamento; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta (l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

4.1. Nel caso di operatori economici già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, ai sensi dell'art. 28 co. 2 All. II.12 Codice, non è richiesta ulteriore dimostrazione del possesso di requisiti.

5. Nel caso di contratti con finanziamenti UE, nazionali o regionali, è preferibile procedere con affidamento diretto previa consultazione di almeno tre operatori economici.

5.1 Nel caso di consultazione di più OE e valutazione informale dei preventivi/offerte sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo:

- a. il RUP è tenuto a individuare nella richiesta di preventivo, almeno per ordine di importanza, gli elementi qualitativi ed economici che saranno oggetto di valutazione, fatta salva l'eventuale facoltà di prevedere anche i pesi ponderali e i criteri motivazionali tipici del criterio dell'OEPV;
- b. il RUP, nella scelta del contraente, può valorizzare, avuto riguardo all'oggetto del contratto e in particolare per le prestazioni intellettuali, anche l'esperienza pregressa in prestazioni identiche o analoghe;
- c. non sussiste l'obbligo di nominare la Commissione giudicatrice di cui all'art. 51 del Codice, laddove il RUP sia in possesso delle competenze tecniche minime per formulare un giudizio adeguato;
- d. il RUP è tenuto a motivare la scelta dell'affidatario illustrando compiutamente l'iter logico seguito per individuare il miglior preventivo/offerta.

5.2 Nel caso di consultazione di più OE e valutazione informale dei preventivi/offerte sulla base del minor prezzo:

- a. anche in presenza di almeno cinque preventivi/offerte, ai sensi dell'art. 54 co. 1, secondo periodo, non si procede all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- b. non sussiste l'obbligo di nominare un seggio di gara e il RUP procede alla valutazione dei preventivi/offerte appena acquisiti.

5.3 In presenza di preventivi/offerte ritenuti dal RUP eccessivamente bassi o anomali rispetto alla qualità della prestazione offerta, questo può sempre richiedere spiegazioni, garantendo la massima semplificazione e rapidità del contraddittorio. In ogni caso non è possibile affidare il contratto laddove, per i servizi ad alta intensità di manodopera e per i lavori, il preventivo/offerta non consenta di garantire i trattamenti minimi inderogabili previsti dai contratti collettivi applicati dall'OE e coerenti.

5.4 Il RUP può sempre negoziare i preventivi/offerte inizialmente acquisiti nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza. La facoltà di rinegoziazione deve essere di regola prevista nella richiesta di preventivo. Laddove nel corso della negoziazione con uno o più OE, il RUP si avveda dell'esigenza di modificare sostanzialmente l'oggetto del contratto e il contenuto delle prestazioni, richiede di regola un nuovo preventivo/offerta a tutti i soggetti inizialmente interpellati sul nuovo oggetto del contratto.

6. Nel caso di contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o inferiore a € 5.000,00, si procederà attraverso la compilazione di una *Richiesta d'Acquisto (RdA) elettronica*, che dovrà essere validata dal RUP. Nella RdA, oltre ad essere indicata in forma sintetica la motivazione dell'affidamento, sarà presente il campo relativo alle esperienze pregresse dell'OE e l'assenza di conflitto d'interessi. Le RdA saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito relativa alla trasparenza.

7. Nel caso di contratti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 5.000,00, il RUP procederà con *Determina a contrarre*, da ratificarsi in CdA per importi superiori a € 40.000,00, e pubblicata nell'apposita sezione del sito relativa alla trasparenza, la quale individua, ai sensi dell'art. 17 co. 2 del Codice:

- a) l'interesse pubblico che si intende perseguire;
- b) l'assenza di interesse transfrontaliero certo del contratto oggetto di affidamento;

- c) l'oggetto;
- d) l'importo di affidamento e le eventuali opzioni o rinnovi;
- e) il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, come indicato al *successivo punto 8* del presente articolo;
- f) il possesso dei requisiti di carattere generale e, se necessari, quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- g) le documentate esperienze pregresse di cui al *precedente art. 14 punti 2 e 3*;
- h) il CCNL applicato dall'appaltatore al proprio personale dipendente;
- i) l'attivazione o meno dell'istituto del subappalto;
- l) l'assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 16 del Codice, previa acquisizione agli atti del procedimento della dichiarazione del RUP e degli eventuali Responsabile di fase.

8. Nel caso di affidamento diretto senza previa consultazione di operatori economici, la decisione di contrarre individua le ragioni della scelta del contraente (*precedente punto 7 lett. e*) del presente articolo), dando conto di quanto segue:

- a) rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare;
- b) eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario;
- c) congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione: a tal fine, la stazione appaltante può ricorrere, ove i dati siano attendibili e aggiornati, alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, o all'analisi dei prezzi praticati ad altre Amministrazioni;
- d) rispetto del principio di rotazione (come disciplinato all'art. 17 del presente *Regolamento*).

Art. 15 – Garanzia a corredo dell'offerta e garanzia definitiva (art. 53 Codice)

1. Non viene richiesta alcuna garanzia provvisoria a corredo del preventivo o dell'offerta.

2. A garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni richieste, AMI richiede all'affidatario di presentare garanzia definitiva secondo una delle modalità indicate nell'art. 106 del Codice, nella misura del 5% dell'importo contrattuale. Non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 co. 8 del Codice e gli aumenti previsti dall'art. 117 co. 2 del Codice.

3. Al ricorrere delle seguenti ipotesi, AMI può non richiedere la garanzia definitiva:

- a) notoria affidabilità del contraente;
- b) assenza di rischi significativi di patologie nell'esecuzione del contratto;
- c) esecuzione istantanea del contratto (es. forniture di beni o prestazioni di breve durata);
- d) contratti di importo inferiore a € 40.000,00.

4. AMI può inoltre richiedere che l'affidatario produca una polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività di Impresa.

Art. 16 – Controllo sul possesso dei requisiti (art. 52 Codice)

1. Per importi inferiori a € 40.000,00, gli OE attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex DPR n. 445/2000, che AMI può reperire anche sulla piattaforma digitale certificata <https://amibus.acquistitelematici.it>, alla sezione Albo fornitori AMI di cui al *successivo art. 29*, in cui sono iscritti gli OE, il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e dei requisiti economici, finanziari e tecnico professionali eventualmente richiesti da AMI.

2. AMI effettuerà verifiche a campione – su un campione pari al 5% del numero degli affidamenti diretti compiuti nell'anno precedente – sulla veridicità delle dichiarazioni rese di cui al *precedente punto 1* del presente articolo, attivando gli opportuni controlli; nel caso in cui non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, AMI procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'OE dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette da AMI per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

In ogni caso, a prescindere dall'importo di affidamento, è sempre condotta la verifica del DURC dell'affidatario.

3. Ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione, il RUP applica i principi del contraddittorio e, in particolare:

- a) comunica via PEC all'OE l'avvio del procedimento di sospensione e assegna un termine massimo di dieci giorni per le controdeduzioni;
- b) valuta le controdeduzioni inviate e gradua l'entità della sospensione in relazione sia alla gravità oggettiva della violazione, sia al danno subito da AMI;
- c) adotta un motivato provvedimento di sospensione e lo comunica via PEC all'OE.

4. Per importi pari o superiori a € 40.000,00 e inferiori a € 150.000,00 per lavori e per importi pari o superiori a € 40.000,00 e inferiori a € 140.000,00 per servizi e forniture, il RUP procede alle verifiche attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) o presso gli Enti/organi competenti.

Art. 17 – Rotazione (art. 49 Codice)

1. L'art. 49 del Codice "Principio di rotazione degli affidamenti" non è richiamato dall'art. 141 del Codice tra le disposizioni applicabili ai settori speciali; tuttavia, AMI intende disciplinare l'istituto della rotazione sulla base dei seguenti punti del presente articolo.

2. Il principio di rotazione, fatti salvi i casi di deroga e non applicazione dello stesso, comporta il divieto di affidamento o aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nel medesimo settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

3. Il principio di rotazione può essere derogato, e pertanto il contraente uscente può essere individuato nuovamente quale affidatario diretto:

- a) per i contratti di importo inferiore a € 5.000,00;
- b) per i contratti di importo pari o superiore a € 5.000,00, in casi motivati con riferimento sia alla struttura del mercato, sia alla effettiva assenza di alternative, previa verifica di accurata esecuzione del precedente contratto e della qualità della prestazione resa.

Costituiscono legittime cause di deroga al principio di rotazione le fattispecie normative nelle quali il Codice consente un'eccezione al principio di concorrenza e ammette forme di affidamento diretto; si individuano, tra le altre:

- 1) unicità dell'operatore economico di cui all'art. 158 co. 2 lett. c) del Codice;
- 2) prestazioni supplementari di cui all'art. 120 co. 1 lett. b) del Codice;
- 3) forniture complementari di cui all'art. 158 co. 2 lett. e) del Codice;
- 4) urgenza estrema o somma urgenza, che non consente alcun indugio nell'esperimento di procedure concorrenziali ai sensi dell'art. 158 co. 2 lett. d) del Codice.

Art. 18 – Affidamento

1. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario di cui al *precedente art. 16*, AMI può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal DL e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del DEC.

2. Non trovano applicazione, ai sensi dell'art. 55 del Codice, i termini dilatori per la stipula del contratto; quest'ultima avviene infatti entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

3. La stipula del contratto avviene con le seguenti modalità:

- a. per contratti di importo inferiore a € 40.000,00, fatta salva l'opportunità della scrittura privata con sottoscrizione digitale, è ammesso anche semplice scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere (conferma di preventivo/offerta, previa relativa RdA elettronica o Determina a contrarre), anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio.
- b. per contratti di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiori a € 150.000,00 per lavori e € 140.000,00 per servizi e forniture, mediante scrittura privata con firme digitali.

Art. 19 – Esecuzione

1. Subappalto e sub-affidamento

1.1. È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del Codice.

1.2. È previsto l'obbligo, ex art. 119 co. 2 del Codice, per l'OE che intende attivare l'istituto del subappalto, che almeno il 20% delle prestazioni subappaltabili sia affidato a piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1 co. 1 lett. o) dell'All. I.1 al Codice. Gli OE possono, tuttavia, indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che intendono subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

1.3. Il subappalto è ammesso solo previa autorizzazione di AMI, nei tempi indicati all'art. 119 co. 16 del Codice.

1.4. L'autorizzazione al subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni:

- che l'appaltatore, all'atto dell'offerta, abbia indicato le parti di prestazione contrattuale che intende subappaltare;
- che il subappaltatore possieda i requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II Titolo IV Parte V Libro II del Codice;
- che almeno il 20% delle prestazioni subappaltabili sia affidato a piccole e medie imprese, salva la possibilità per l'appaltatore di indicare, nella propria offerta, una diversa soglia per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento;
- che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, applichi il medesimo CCNL del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente;
- che almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, l'appaltatore trasmetta:
 - A. il contratto di appalto, in originale o in copia autentica, che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
 - B. la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II Titolo IV Parte V Libro II del Codice e il suo possesso degli eventuali requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata;
 - C. la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di RTI o consorzio, analoga dichiarazione deve essere rilasciata da tutte le imprese costituenti il RTI o il consorzio;
- che nel contratto di subappalto sia prevista una clausola di revisione prezzi riferita alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto e determinata in coerenza con quanto previsto dagli artt. 8 e 14 dell'All. II.2-bis al Codice, che si attiva al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60 co. 2;
- che non sussista nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia prevista dal D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

1.5. In assenza della documentazione antimafia e/o in assenza delle verifiche sull'insussistenza delle cause di esclusione di cui al Capo II Titolo IV Parte V Libro II del Codice entro il termine massimo previsto all'art. 119 co. 16 del Codice, il subappalto si intende concesso in pendenza di condizione risolutiva; qualora la documentazione antimafia così come i controlli eseguiti risultino negativi, l'autorizzazione al subappalto si intende revocata.

1.6. Nei casi in cui AMI rilevi, a seguito dei controlli effettuati, che il subappaltatore, al momento della richiesta di autorizzazione, non era in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione, procede alla revoca della predetta autorizzazione e alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti.

1.7. Non si configura come subappalto la mera consegna nel luogo di esecuzione del contratto dei beni, con relativa distribuzione nei locali da parte di un soggetto terzo.

1.8. AMI, ex art. 119 co. 17 del Codice, indica le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto e devono essere svolte dall'appaltatore, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale nei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando gli ulteriori subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'art. 1 co. 52 L. n. 190/2012, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30 D.L. n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 229/2016.

1.9. Qualora il subappaltatore intenda, a sua volta, subappaltare una o più prestazioni per le quali AMI ha autorizzato il subappalto (subappalto a cascata), l'appaltatore dovrà presentare, in nome e per conto del subappaltatore, apposita istanza ad AMI; a tale istanza sarà applicata la normativa di cui all'art. 119 del Codice al fine di consentire lo svolgimento delle necessarie verifiche imposte dalla normativa vigente e, conseguentemente, procedere all'adozione dei necessari provvedimenti autorizzativi o di diniego.

Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto, si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dal Codice in tema di subappalto.

1.10. È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-affidamenti stipulati per l'esecuzione dell'appalto:

- nome del sub-affidatario;
- importo del sub-affidamento;
- oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidato;
- estremi del conto corrente di ciascun sub-affidatario e i dati identificativi delle persone delegate a operare sul conto stesso.

1.11. È fatto obbligo per l'appaltatore trasmettere ad AMI, prima che gli stessi abbiano avvio, copia di tutti i contratti stipulati con i subcontraenti. Nei subcontratti deve essere prevista una clausola di revisione prezzi riferita alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subcontratto e determinata in coerenza con quanto previsto dagli artt. 8 e 14 dell'All. II.2-bis al Codice, che si attiva al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60 co. 2 del Codice. I subcontratti dovranno, inoltre, riportare, pena divieto assoluto di esecuzione della prestazione e sospensione dei pagamenti, la clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e smi.

1.12. L'OE individuato come subappaltatore o sub-affidatario che effettivamente andrà a svolgere una prestazione rientrante all'interno dell'elenco di cui all'art. 1 co. 53 L. n. 190/2012 è tenuto a dichiarare l'iscrizione alla white list della prefettura; AMI è obbligata ad accertare che il subappaltatore/sub-affidatario risulti iscritto o che la pratica sia in istruttoria.

2. Modifiche contrattuali in corso di esecuzione

2.1. I contratti possono essere modificati secondo quanto previsto dall'art. 120 del Codice.

2.2. Le modifiche di cui all'art. 120 co. 1 lett. a) del Codice devono essere previste nei documenti di affidamento in clausole chiare, precise e inequivocabili, che ne fissano la portata, la natura, le condizioni di attuazione.

- 2.3. Le modifiche di cui all'art. 120 co. 1 lett. b) c) e d) del Codice possono essere attuate al ricorrere delle specifiche condizioni previste dal Codice e debitamente motivate.
- 2.4. Ai sensi dell'art. 120 co. 3 del Codice, i contratti possono essere parimenti modificati, sempre che le modifiche non ne alterino la struttura, se il valore della modifica è al di sotto del 10% del valore iniziale del contratto per servizi e forniture e del 15% del valore iniziale del contratto per lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.
- 2.5. Ai sensi dell'art. 120 co. 5 del Codice, sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali di cui all'art. 120 co. 7, ovvero quelle che non alterano considerevolmente la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa e per la quale non si verificano una o più delle condizioni elencate all'art. 120 co. 6 del Codice.
- 2.6. Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'art. 9 del Codice e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.
- 2.7. Nei documenti di affidamento può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, AMI può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- 2.8. Ove i documenti dell'affidamento lo prevedano, il contraente è tenuto ad assicurare la proroga ai prezzi, patti e condizioni già stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di affidamento, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per AMI (c.d. proroga pura).
- 2.9. In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione dell'affidamento del contratto, AMI può prorogare il contratto con il contraente uscente, per il tempo strettamente necessario alla conclusione dell'affidamento, qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. (c.d. proroga tecnica).
- 2.10. Tra le modifiche contrattuali, ai sensi dell'art. 141 co. 4 lett. c) del Codice, AMI può individuare una nozione specifica di variante in corso d'opera, in funzione delle esigenze proprie del mercato di appartenenza e delle caratteristiche di ciascun settore, nel rispetto dei principi e delle norme di diritto dell'Unione europea.
- 2.11. Fatto salvo quanto previsto dal *precedente punto 2.6* del presente art. 19, per il caso di rinegoziazione, ogni modifica contrattuale o variante in corso d'opera deve essere preventivamente autorizzata dal RUP.
- 2.12. Per le modifiche del contratto di cui all'art. 120 co. 1 lett. b) e c) del Codice deve essere pubblicato in ambito nazionale un avviso ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 co. 14 del Codice.
- 2.13. Si osservano in relazione alle modifiche contrattuali e alle varianti in corso d'opera gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC a cura del RUP, individuati dall'art. 5 co. 11 dell'All. II.14.

3. Penali e risoluzione contrattuale

1. Per i contratti di appalto di lavori, prestazioni di servizio e forniture, AMI, nella documentazione di affidamento, potrà prevedere penali per ritardo nell'adempimento e/o inadempimento, fatta salva la possibilità di risoluzione nei casi previsti dall'art. 122 del Codice.

2. L'applicazione delle penali -se previste- lascia impregiudicata, ai sensi dell'art. 1382 c.c., la facoltà di agire per il risarcimento del danno ulteriore eventualmente subito da AMI a condizione che tale facoltà venga prevista nei documenti di affidamento, inserita nel contratto e che il danno venga esplicitato e tempestivamente contestato.

3. La penalità -se prevista- potrà essere applicata all'appaltatore, a seguito di contestazione e contestuale assegnazione di un congruo temine, da parte del RUP o del DEC, se nominato, per eventuali controdeduzioni.

4. Non si darà luogo all'applicazione delle penalità eventualmente previste nel caso di ritardi dovuti a causa di forza maggiore o, comunque, per cause non imputabili all'appaltatore, che siano riconosciuti come tali per iscritto dal RUP o eventualmente dal Responsabile dell'esecuzione ove individuato e approvati da AMI.

5. Oltre ai casi previsti dall'art. 122 del Codice, è prevista la risoluzione contrattuale qualora AMI non sia più gestore del TPL.

4. Requisiti ai fini dell'esecuzione del contratto

4.1. Eventuali requisiti particolari che AMI intenda richiedere per l'esecuzione del contratto, in osservanza di quanto previsto all'art. 113 co. 1 del Codice, devono essere precisati nella documentazione di affidamento e riportati nel contratto.

5. Collaudo e verifica di conformità

5.1. L'attività di collaudo dei lavori per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità alle previsioni e pattuizioni contrattuali o contenute nella documentazione di affidamento, è svolta da soggetti in possesso di qualificazione rapportata alla tipologia e alle caratteristiche del contratto e di requisiti di moralità, competenza e professionalità.

5.1.1. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito dall'apposizione del visto del DL sulle fatture di spesa, previa verifica della loro corrispondenza con il lavoro svolto e tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti.

5.2. La verifica di conformità di servizi e forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità alle previsioni e pattuizioni contrattuali o contenute nella documentazione di affidamento, è effettuata come segue:

- per S/F di importo fino a € 5.000,00, attraverso compilazione di apposita sezione della RdA, a cura del Responsabile di Funzione;
- per S/F di importo superiore, a cura del Responsabile di Funzione.

6 – Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo

6.1. Per appalti in affidamento diretto, proprio in ragione del loro valore, non si ritiene applicabile alcuna anticipazione del prezzo.

6.2. I pagamenti del corrispettivo sono effettuati nei termini di legge o entro il termine diversamente pattuito tra le parti, tramite bonifico bancario, su conto corrente dedicato, dietro fatturazione su cui dovrà essere presente il CIG nonché l'indicazione "Scissione dei pagamenti" o "Art. 17 ter DPR 633/72 modificato dal DL 50/2017", essendo AMI soggetta allo split payment – Cod. destinatario SDI: C1QQYZR.

6.3. L'affidatario si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e smi.

6.4. Come indicato al *precedente art. 7 punto 6*, su ciascun pagamento AMI effettuerà la trattenuta dello 0,50 %; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previo certificato di collaudo/verifica di conformità e rilascio del DURC.

6.5. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al *precedente punto 6.2* del presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 5 del D. Lgs. n. 231/02 e smi, in tema di interessi moratori.

Art. 20 – Clausole di revisione prezzi

1. Nel caso di affidamenti diretti, al fine di fornire meccanismi automatici di riequilibrio contrattuale, è obbligatorio l'inserimento, nella conferma dell'affidamento e/o nel contratto, delle clausole di revisione dei prezzi, riferite alle prestazioni oggetto del contratto, attivate autonomamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, in conformità a quanto dispone l'art. 60 del Codice. Tali clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto.

2. Nel caso di servizi e forniture:

- la revisione prezzi si applica solo in caso di contratti di durata, non in caso di esecuzione istantanea;
- la conferma di affidamento indica che l'aggiornamento dei prezzi si attua quando, nel corso di esecuzione del contratto, si verificano "particolari condizioni di natura oggettiva" con una variazione (in aumento o in diminuzione) del costo del servizio o dei beni oggetto di acquisto superiore al 5% dell'importo complessivo. In questo caso, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire;
- resta ferma la facoltà di inserire nel contratto, oltre alla predetta clausola di revisione, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all'indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti. In tale ipotesi, l'incremento di prezzo non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante ai fini dell'attivazione della clausola di revisione prezzi;
- ai fini della determinazione della revisione dei prezzi, si utilizzano gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie;
- in relazione agli appalti che, in ragione dei settori di riferimento, dispongono di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, resta ferma la possibilità di fare riferimento ai medesimi indici anche in sostituzione di quelli previsti all'alinea precedente;
- le disposizioni di cui al *precedente punto 1* del presente articolo non si applicano agli appalti il cui prezzo è determinato sulla base di una indicizzazione.

3. Nel caso di lavori:

- la revisione prezzi si applica sia ai lavori di nuova costruzione che a quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- la conferma di affidamento indica che l'aggiornamento dei prezzi si attua quando, nel corso di esecuzione del contratto, si verificano "particolari condizioni di natura oggettiva" con una variazione (in aumento o in diminuzione) del costo dell'opera superiore al 3% dell'importo complessivo. In questo caso, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'90% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire;
- ai fini della determinazione della revisione dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici individuati ai sensi dell'art. 4 dell'All. II.2-bis al Codice.

Art. 21 – Imposta di bollo (art. 18 Codice)

1. L'art. 18 co. 10 del Codice dispone che, con tabella A di cui all'art. 3 All. I.4 al Codice, è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve *una tantum* al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

2. In particolare:

- i contratti di importo inferiore a € 40.000,00, sono esenti da imposta di bollo;
- per i contratti di importo compreso tra € 40.000,00 e € 150.000,00, il valore dell'imposta di bollo è di € 40,00.

Art. 22 – Spese di cassa

AMI procede al pagamento tramite cassa per spese minime, per acquisti di modesta entità che non è possibile effettuare mediante preventiva ordinazione di spesa (es. marche da bollo).

**TITOLO VI – PROCEDURE RELATIVE A SERVIZI, FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 140.000,00
E LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 150.000,00**

Art. 23 – Procedura negoziata senza bando

1. Per contratti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a € 140.000,00 e per contratti di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e fino alle soglie europee, rispettivamente di € 443.000,00 e di € 5.538.000,00, l'affidamento avviene mediante procedura negoziata senza bando di tipo aperto, esperita attraverso piattaforma di approvvigionamento digitale certificata prevista all'art. 25 del Codice.

2. La procedura negoziata senza bando di tipo "aperto" si configura quando vengono consultati tutti gli operatori economici iscritti all'albo fornitori di cui al *successivo art. 29* e anche quelli eventualmente individuati a seguito della pubblicazione sul sito www.amibus.it, alla sezione "Albo fornitori e regolamento spese", di avviso per manifestazione di interesse/indagine di mercato di cui al *successivo art. 30*, al fine di garantire la massima partecipazione nel rispetto del principio di accesso al mercato, concorrenza e non discriminazione.

3. La procedura negoziata di tipo aperto avviene infatti mediante:

- a) previa pubblicazione di un avviso di indagine di mercato, di regola per almeno 10 giorni (per ragioni d'urgenza, tale termine può essere ridotto tra i 3 e i 5 giorni);
- b) successivo invito rivolto a tutti gli OE che abbiano manifestato l'interesse a presentare offerta nei termini stabiliti nell'avviso e si siano iscritti all'albo fornitori AMI di cui al *successivo art. 29*.

Il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta da parte degli OE invitati è fissata, in relazione alla tipologia di appalto da affidare, tra i 10 e i 18 giorni; per ragioni d'urgenza, il predetto termine può essere ridotto tra i 3 e gli 8 giorni.

4. Nella procedura negoziata senza bando di tipo aperto, proprio perché vengono invitati tutti gli OE iscritti e l'indagine di mercato è stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura, ai sensi dell'art. 49 co. 5 del Codice, non trova applicazione il principio di rotazione e il contraente uscente e i candidati già invitati nella precedente procedura potranno partecipare e presentare l'offerta.

5. Nel caso di partecipazione di OE superiore a n. 20, al fine di garantire la massima tempestività e semplificazione della procedura di affidamento, è consentita l'applicazione della "inversione procedimentale" di cui all'art. 107 co. 3 del Codice.

6. La procedura negoziata senza bando prende avvio con Determina a contrarre o atto equivalente (es. lettera d'invito), che contiene:

- a) l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- b) le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto;
- c) l'indicazione del CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, salvo si tratti di servizi di natura intellettuale o di forniture senza posa in opera (*cf. Relazione illustrativa al Bando Tipo ANAC n. 1/2023*, con possibilità per gli OE di indicare in offerta un CCNL differente, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante);
- d) l'importo massimo stimato dell'affidamento, con scorporo, nel caso di lavori e servizi, dei costi della manodopera e della sicurezza, non soggetti a ribasso ex art. 41 co. 14 del Codice;
- e) i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;
- f) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta; in caso di autovincolo a procedure ordinarie, va motivata tale scelta, tenendo presente comunque che l'autovincolo non può essere adottato per finalità dilatorie e che dovranno comunque essere rispettati i tempi di conclusione indicati nell'All. I.3 al Codice per la procedura ordinariamente prevista;
- g) il termine di presentazione dell'offerta e periodo di validità della stessa;
- h) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- i) il riferimento all'intenzione o meno di attivare, in fase esecutiva, gli istituti del subappalto e/o dell'avvalimento;

- j) il criterio di aggiudicazione (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa o prezzo più basso, ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 108 co. 2 del Codice);
- k) le principali condizioni contrattuali;
- l) la misura delle penali;
- m) l'indicazione di termini e modalità di pagamento;
- n) la motivazione in ordine all'eventuale richiesta della garanzia provvisoria o dell'eventuale esonero dalla prestazione della garanzia definitiva.

7. Nel caso di aggiudicazione con criterio dell'OEPV:

- a) trova applicazione l'art. 108 del Codice;
- b) il RUP propone al Presidente la nomina della Commissione giudicatrice di cui all'art. 93 del Codice;
- c) ai sensi dell'art. 51 del Codice, alla Commissione giudicatrice, composta da dipendenti AMI, può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente;
- d) il RUP può valutare la congruità di ogni offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

8. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso:

- si prevede negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- il RUP indica negli atti di gara, tenuto conto delle caratteristiche del contratto, il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'All. II.2 al Codice;
- in presenza di un numero inferiore di offerte ammesse, il RUP può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

9. La facoltà di negoziazione delle offerte deve essere prevista nella lettera di invito. Laddove nel corso della negoziazione con uno o più OE, il RUP si avveda dell'esigenza di modificare sostanzialmente l'oggetto del contratto o il contenuto delle prestazioni, richiede di regola una nuova offerta a tutti gli OE inizialmente interpellati sul nuovo oggetto del contratto. E' possibile prevedere nella lettera di invito che la rinegoziazione sarà avviata soltanto con il migliore offerente, come risultante dalla prima fase del confronto concorrenziale.

Art. 24 – Garanzia a corredo dell'offerta e garanzia definitiva

1. Nelle procedure negoziate senza bando, AMI non richiede la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre o in altro atto equivalente (es. lettera d'invito). Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'1% dell'importo previsto per il contratto oggetto di affidamento. Non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 co. 8 del Codice e gli aumenti previsti dall'art. 117 co. 2. La garanzia provvisoria può essere costituita secondo una delle modalità di cui al predetto articolo.

2. Al ricorrere delle seguenti ipotesi, è facoltà di AMI non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti:

- a) notoria affidabilità del contraente;
- b) assenza di rischi significativi di patologie nell'esecuzione del contratto;
- c) esecuzione istantanea del contratto (es. forniture di beni o prestazioni di breve durata).

Quando richiesta, la garanzia definitiva, da prestarsi secondo una delle modalità indicate nell'art. 106 del Codice, è pari al 5% dell'importo contrattuale. Non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 co. 8 del Codice e gli aumenti previsti dall'art. 117 co. 2.

3. AMI può inoltre richiedere che l'affidatario produca una polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività di Impresa.

Art. 25 – Commissione giudicatrice / Seggio di gara

1. L'organo preposto alla valutazione delle offerte viene nominato dal Presidente ed è così composto:

a) in caso di criterio del minor prezzo, un Seggio di gara – anche monocratico – di norma composto da tre soggetti, un Presidente, dipendente, preferibilmente scelto tra i Responsabili di funzione, coadiuvato da altri due dipendenti aziendali. La responsabilità della valutazione sarà esclusivamente in capo al Presidente;

b) in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, una Commissione giudicatrice che sarà formata da un numero dispari di componenti, tra i quali un membro con funzioni di Presidente, di norma scelto tra Dirigenti e/o Quadri; la Commissione sarà nominata con apposita nota di incarico solo dopo la scadenza fissata per la presentazione delle offerte.

2. Alla Commissione giudicatrice/Seggio di gara può partecipare il RUP anche in qualità di Presidente.

3. Non possono essere nominati commissari:

a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della SA;

b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale - *Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*;

c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 del DPR n. 62/2013 *Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*.

4. I componenti della Commissione giudicatrice/Seggio di gara hanno l'obbligo di dichiarare le situazioni di conflitto d'interesse di cui al *precedente art. 6 e precedente punto 3 lett. c)* del presente articolo; in caso di conflitto, dovranno astenersi dal partecipare alla procedura.

5. Nel caso in cui la stazione appaltante valuti necessarie particolari professionalità, la Commissione può essere formata anche da membri esterni. In tal caso, i membri esterni dovranno rispettare i requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 93 del Codice che attesteranno mediante dichiarazione *ad hoc* in fase di incarico.

6. La Commissione/Il seggio può riunirsi con modalità telematiche e opera attraverso la piattaforma digitale certificata per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti. Le attività relative alle varie fasi della procedura saranno formalizzate in un apposito verbale che potrà formare oggetto di richiesta di accesso agli atti, sulla scorta della normativa sul diritto d'accesso.

Art. 26 – Partecipazione degli offerenti alla seduta di gara pubblica da remoto

1. Gli OE invitati e che hanno presentato offerta telematica potranno partecipare alla seduta di verifica della documentazione amministrativa connettendosi alla piattaforma digitale certificata <https://amibus.acquistitelematici.it/gare>, all'orario in cui è previsto l'inizio della seduta di gara.

La piattaforma, infatti, grazie alla funzionalità integrata nella stessa, consente ai partecipanti di visualizzare le diverse fasi della seduta di gara dal front-end.

Dopo aver effettuato il *login* con le proprie credenziali dalla pagina del bando di gara, il concorrente dovrà cliccare su "*Assisti alla procedura di gara*" per accedere alla seduta.

Dalla pagina di seduta di gara, sarà possibile tenersi aggiornato sull'andamento delle fasi di gara, visualizzando:

- In quale fase della seduta si trova il Seggio;
- I nominativi dei partecipanti e il loro status ("*ancora da verificare*", "*validato*", "*escluso*");
- I punteggi, dopo che la Commissione (nel caso di aggiudicazione con criterio OEPV) ne decide la pubblicazione;
- I fascicoli di gara di ogni partecipante, con l'elenco dei documenti e le eventuali annotazioni della Commissione (nel caso di aggiudicazione con criterio OEPV).

Non sarà invece possibile visualizzare i documenti veri e propri e il loro contenuto.

Il concorrente potrà inoltre usufruire di un sistema di messaggistica in tempo reale, per comunicare direttamente con il Seggio di gara.

Art. 27 – Controllo sul possesso dei requisiti

1. Il RUP procede alle verifiche attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) o presso gli Enti/organismi competenti.

Art. 28 – Termini (art. 17 co. 3 e All. I.3 Codice)

1. Per gli appalti di lavori, i documenti iniziali di gara sono pubblicati entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto.

2. Le procedure negoziate senza bando devono essere concluse, ai sensi dell'All. I.3 del Codice, entro i seguenti termini:

- a) nel caso di adozione del criterio dell'OEPV basato sul miglior rapporto qualità/prezzo o sul costo del ciclo di vita: **quattro mesi** dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta;
- b) nel caso di adozione del criterio del minor prezzo: **tre mesi** dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta.

I termini non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

2.1. Ove la stazione appaltante debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

2.2. In presenza di circostanze eccezionali, il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare il termine di cui al *precedente punto 1* del presente articolo per un massimo di un mese e i termini di cui al *precedente punto 2* del presente articolo per un massimo di tre mesi.

2.3. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di ulteriori tre mesi.

3. Il RUP assicura i principi di massima semplificazione e tempestività delle procedure sotto-soglia, limitando gli oneri documentali a carico degli OE nella misura strettamente necessaria, garantendo al contempo la massima applicazione del soccorso istruttorio e procedimentale al fine di evitare esclusioni dalla procedura per ragioni meramente formali.

4. Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante, con atto motivato, può chiedere agli offerenti il differimento del termine.

5. La Commissione giudicatrice/Il Seggio di gara predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. Il RUP esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

6. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

6.1. Coerentemente con il principio del risultato e della massima tempestività, non trova applicazione, ai sensi dell'art. 55 del Codice, il termine dilatorio per la stipula del contratto; quest'ultima avviene infatti entro 30 giorni dall'aggiudicazione efficace, anche in pendenza di contenzioso, salvo sia stato previsto un diverso termine nella lettera d'invito o nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

6.2. Fermo quanto previsto dall'art. 50 co. 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono ragioni d'urgenza (al ricorrere di eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero

nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti UE.

7. La pendenza di un contenzioso non può giustificare la sospensione della procedura o dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante.

8. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo/sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice dichiara la propria incompetenza, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

9. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

10. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

Art. 29 – Albo fornitori (art. 3 All. II.1 Codice)

1. Per procedere all'individuazione degli operatori economici da invitare, AMI utilizza il proprio Albo fornitori, un elenco aperto costituito a seguito di avviso pubblico.

2. L'Albo, articolato per categorie merceologiche legate alle esigenze aziendali, ampliabili sulla base di eventuali nuove necessità, ha lo scopo di raccogliere operatori economici per i quali risultano preliminarmente dichiarati i requisiti di ordine generale di cui agli art. 94 e 95 del Codice e quelli di capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti per la categoria merceologica per la quale gli operatori economici richiedono di essere qualificati.

3. All'istituzione dell'Albo Fornitori, che non costituisce in alcun modo avvio di procedure di affidamento e/o aggiudicazione di contratti pubblici, è stata data adeguata pubblicità, mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet www.amibus.it, nella sezione appositamente dedicata (<https://www.amibus.it/category/albo-fornitori/page/16/>), sin dal 01/09/2016 e su GURI n. 26 del 01/03/2019. Il predetto avviso è pubblicato in modo continuo nella *homepage* del sito istituzionale AMI e contiene il *link* alla pagina con le istruzioni agli OE per presentare domanda di iscrizione.

4. L'Elenco, pubblicato sul sito e consultabile al *link* <https://amibus.acquistitelematici.it/elenco> è sempre aperto, pertanto gli operatori interessati potranno effettuare l'*iscrizione on line* in qualsiasi momento, collegandosi al *link* <https://amibus.acquistitelematici.it> e senza limitazioni temporali.

5. La richiesta di iscrizione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, dovrà essere compilata on line, in lingua italiana, secondo il *format* presente in piattaforma e sottoscritta digitalmente. Alle dichiarazioni rese e sottoscritte all'interno della domanda di iscrizione, è riconosciuto valore di autocertificazione.

6. L'Elenco è formato in base alle richieste di iscrizione pervenute e viene continuamente aggiornato mediante l'inserimento degli OE che, a seguito di registrazione e di verifica, vengono abilitati. La presa in carico delle richieste di iscrizione, cui fa seguito l'abilitazione o meno dell'operatore in relazione al possesso o meno dei requisiti richiesti, segue l'ordine cronologico progressivo con cui pervengono le domande.

7. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, a ciascun OE viene comunicato l'accoglimento della richiesta di iscrizione e quindi l'abilitazione, ovvero il rifiuto motivato, a mezzo PEC. Ai fini della convalida, AMI si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere le opportune integrazioni, con l'indicazione delle eventuali informazioni mancanti; qualora entro 30 giorni dalla richiesta non risultassero pervenute le predette integrazioni, AMI rigetterà la richiesta di iscrizione.

8. Gli OE, siano essi Professionisti o persone giuridiche, che intendono iscriversi all'Albo Fornitori AMI, sono tenuti a indicare valido domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6 *bis* e 6 *ter* del D. Lgs. n. 82/05 (CAD) nonché indirizzo PEC obbligatorio per consentire di certificare lo scambio di comunicazioni; pertanto, qualora l'OE non indicasse un indirizzo PEC, non potrebbe essere finalizzata la richiesta di inserimento nell'Elenco.

9. Gli OE sono tenuti ad assicurare il costante e tempestivo aggiornamento delle informazioni di contatto contenute nella piattaforma Albo fornitori, e in particolare dell'indirizzo e-mail e pec; nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti di AMI per il mancato ricevimento di comunicazioni dovuto a mancato aggiornamento delle informazioni di contratto o alla loro indisponibilità. Gli OE, pena la cancellazione d'ufficio, dovranno comunicare tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni, ogni eventuale variazione intervenuta relativamente ai dati trasmessi o inerenti il possesso dei requisiti di carattere generale o speciale. In tali circostanze, AMI si riserva di effettuare le opportune verifiche allo scopo di confermare l'idoneità eventualmente già attribuita.

10. All'atto dell'iscrizione, l'OE attesta il possesso dei requisiti generali e di quelli di carattere tecnico-professionale ed economico-finanziario mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000. AMI effettua controlli a campione – in numero di 2 nel corso dell'anno solare, su un campione pari al 5% del numero di fornitori iscritti al momento del controllo – al fine di verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione. Ove riscontri la carenza dei requisiti dichiarati, procederà all'esclusione dall'Elenco.

11. L'iscrizione all'Elenco ha durata illimitata. Allo scadere dell'anno dalla prima iscrizione, gli OE dovranno rinnovarla tramite l'apposito *form online*, pena la cancellazione dall'Elenco. La convalida ovvero il rigetto della richiesta di rinnovo sarà comunicata via PEC. Ai fini della convalida della domanda di rinnovo, AMI si riserva la facoltà di richiedere le opportune integrazioni, con l'indicazione delle eventuali informazioni mancanti. Qualora entro 30 giorni dalla richiesta non risultassero pervenute le predette integrazioni, AMI rigetterà la richiesta di rinnovo.

12. La cancellazione dall'Elenco dell'OE iscritto avrà luogo su richiesta dell'interessato comunicata a mezzo PEC ovvero automaticamente, procedendo con annullamento abilitazione e blocco utente, nei seguenti casi:

- a. qualora l'OE non abbia richiesto e ottenuto il rinnovo dell'iscrizione di cui al *precedente punto 11* del presente articolo;
- b. qualora vengano meno i requisiti dichiarati in sede di domanda di iscrizione o AMI accerti la non veridicità delle dichiarazioni rese;
- c. cessazione di attività e/o cancellazione dalla relativa Camera di Commercio;
- d. qualora l'OE ometta di comunicare, entro 30 giorni dall'intervenuta modifica, qualsivoglia variazione dei requisiti di carattere generale o di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale rilevanti ai fini dell'iscrizione all'Elenco;
- e. di grave negligenza, malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o grave errore nell'esercizio dell'attività professionale o grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni e per cui AMI ha facoltà di risolvere il relativo contratto;
- f. qualora l'OE iscritto e invitato da AMI a presentare preventivo/offerta in tre diverse procedure finalizzate all'esecuzione di lavori / fornitura di beni / prestazione di servizi, nel biennio non abbia presentato alcun preventivo/offerta.

L'avvio del procedimento di cancellazione sarà comunicato all'interessato via PEC, con indicazione dei motivi e assegnazione di un termine di 5 giorni per l'invio delle controdeduzioni.

Entro 15 giorni lavorativi dalla scadenza dei termini per le controdeduzioni, AMI si pronuncerà definitivamente; nel frattempo, l'iscrizione all'Elenco dell'OE coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine dello stesso.

Trascorso un anno dalla cancellazione, l'OE potrà nuovamente presentare istanza di iscrizione.

13. Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione, gli operatori economici, ovvero le persone fisiche e giuridiche, che offrono sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

Non è possibile richiedere l'iscrizione all'Elenco nelle forme plurisoggettive di cui all'art. 68 del Codice.

Gli OE che chiedono l'iscrizione all'Elenco:

- non devono incorrere nei motivi di esclusione ex artt. da 94 a 98 del Codice e altre cause di incapacità a contrarre previste dall'ordinamento;
- devono possedere i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 100 del Codice richiesti nel *form* di iscrizione. In ogni caso, gli OE devono essere in regola sin dal momento della richiesta di iscrizione con il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) ai sensi del D.M. 24/10/2007.

14. Per tutta la durata dell'iscrizione all'Elenco, l'OE si impegna ad adottare una condotta idonea a evitare l'insorgere di conflitti di interesse e/o cause di incompatibilità.

AMI si riserva di valutare la sussistenza di conflitti di interessi e/o cause di incompatibilità ai fini dell'eventuale cancellazione o sospensione dall'Elenco.

L'OE, ai fini dell'affidamento di lavori e opere/servizi/forniture, dovrà dichiarare espressamente l'insussistenza di eventuali conflitti di interesse e/o cause di incompatibilità attuali e/o potenziali in relazione alle attività da svolgere. Qualora durante l'esecuzione dell'incarico, AMI dovesse accertare una situazione di conflitto di interessi o una causa di incompatibilità in capo all'OE, il rapporto in essere verrà immediatamente risolto, con riserva, da parte di AMI, di richiedere il risarcimento dei danni e preclusione a instaurare qualsiasi rapporto futuro.

15. L'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, massima concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, secondo quanto precedentemente indicato.

16. Saranno invitati a ogni procedura negoziata senza bando tutti i soggetti iscritti all'Albo fornitori nella categoria merceologica oggetto della procedura al fine di garantire la massima partecipazione, nel rispetto del principio di libera concorrenza e non discriminazione.

17. AMI può, altresì, previo accordo in tal senso, avvalersi di Albi fornitori istituiti presso altre Stazioni Appaltanti, sia nel caso di carenze di iscrizioni nel proprio Albo, sia nel caso di prodotti speciali per i quali non è presente la categoria merceologica nel proprio Albo e vi sia urgenza di procedere.

Art. 30 – Indagini di mercato (art. 2 All. II.1 Codice)

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati da invitare alle procedure per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

2. Il RUP procede alla pubblicazione sul sito istituzionale AMI e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC di un avviso di indagine di mercato contenente il valore stimato dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, eventuali requisiti minimi di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale richiesti e le indicazioni relative alla categoria merceologica per la quale l'OE deve iscriversi in Albo fornitori AMI per poi essere invitato alla successiva procedura negoziata senza bando di tipo aperto.

3. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in 10 giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza tra i 3 e i 5 giorni.

Art. 31 – Esecuzione

1. Subappalto e sub-affidamento

1.1. È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del Codice.

1.2. È previsto l'obbligo, ex art. 119 co. 2 del Codice, per l'OE che intende attivare l'istituto del subappalto, che almeno il 20% delle prestazioni subappaltabili sia affidato a piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1 co. 1 lett. o) dell'All. I.1 al Codice. Gli OE possono, tuttavia, indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che intendono subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

1.3. Il subappalto è ammesso solo previa autorizzazione di AMI, nei tempi indicati all'art. 119 co. 16 del Codice.

1.4. L'autorizzazione al subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni:

- che l'appaltatore, all'atto dell'offerta, abbia indicato le parti di prestazione contrattuale che intende subappaltare;
- che il subappaltatore possieda i requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II Titolo IV Parte V Libro II del Codice;
- che almeno il 20% delle prestazioni subappaltabili sia affidato a piccole e medie imprese, salva la possibilità per l'appaltatore di indicare, nella propria offerta, una diversa soglia per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento;
- che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, applichi il medesimo CCNL del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente;
- che almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, l'appaltatore trasmetta:
 - A. il contratto di appalto, in originale o in copia autentica, che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
 - B. la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II Titolo IV Parte V Libro II del Codice e il suo possesso degli eventuali requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata;
 - C. la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di RTI o consorzio, analoga dichiarazione deve essere rilasciata da tutte le imprese costituenti il RTI o il consorzio;
- che nel contratto di subappalto sia prevista una clausola di revisione prezzi riferita alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto e determinata in coerenza con quanto previsto dagli artt. 8 e 14 dell'All. II.2-bis al Codice, che si attiva al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60 co. 2;
- che non sussista nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia prevista dal D. Lgs. n. 159/2011 e smi.

1.5. In assenza della documentazione antimafia e/o in assenza delle verifiche sull'insussistenza delle cause di esclusione di cui al Capo II Titolo IV Parte V Libro II del Codice entro il termine massimo previsto all'art. 119 co. 16 del Codice, il subappalto si intende concesso in pendenza di condizione risolutiva; qualora la documentazione antimafia così come i controlli eseguiti risultino negativi, l'autorizzazione al subappalto si intende revocata.

1.6. Nei casi in cui AMI rilevi, a seguito dei controlli effettuati, che il subappaltatore, al momento della richiesta di autorizzazione, non era in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione, procede alla revoca della predetta autorizzazione e alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti.

1.7. Non si configura come subappalto la mera consegna nel luogo di esecuzione del contratto dei beni, con relativa distribuzione nei locali da parte di un soggetto terzo.

1.8. AMI, ex art. 119 co. 17 del Codice, indica le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto e devono essere svolte dall'appaltatore, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale nei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando gli ulteriori subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'art. 1 co. 52 L. n. 190/2012, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30 D.L. n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 229/2016.

1.9. Qualora il subappaltatore intenda, a sua volta, subappaltare una o più prestazioni per le quali AMI ha autorizzato il subappalto (subappalto a cascata), l'appaltatore dovrà presentare, in nome e per conto del subappaltatore, apposita istanza ad AMI; a tale istanza sarà applicata la normativa di cui all'art. 119 del Codice al fine di consentire lo svolgimento delle necessarie verifiche imposte dalla normativa vigente e, conseguentemente, procedere all'adozione dei necessari provvedimenti autorizzativi o di diniego.

Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto, si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dal Codice in tema di subappalto.

1.10. È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-affidamenti stipulati per l'esecuzione dell'appalto:

- nome del sub-affidatario;
- importo del sub-affidamento;
- oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidato;
- estremi del conto corrente di ciascun sub-affidatario e i dati identificativi delle persone delegate a operare sul conto stesso.

1.11. È fatto obbligo per l'appaltatore trasmettere ad AMI, prima che gli stessi abbiano avvio, copia di tutti i contratti stipulati con i subcontraenti. Nei subcontratti deve essere prevista una clausola di revisione prezzi riferita alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subcontratto e determinata in coerenza con quanto previsto dagli artt. 8 e 14 dell'All. II.2-bis al Codice, che si attiva al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60 co. 2 del Codice. I subcontratti dovranno, inoltre, riportare, pena divieto assoluto di esecuzione della prestazione e sospensione dei pagamenti, la clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e smi.

1.12. L'OE individuato come subappaltatore o sub-affidatario che effettivamente andrà a svolgere una prestazione rientrante all'interno dell'elenco di cui all'art. 1 co. 53 L. n. 190/2012 è tenuto a dichiarare l'iscrizione alla white list della prefettura; AMI è obbligata ad accertare che il subappaltatore/sub-affidatario risulti iscritto o che la pratica sia in istruttoria.

2. Modifiche contrattuali in corso di esecuzione

2.1. I contratti possono essere modificati secondo quanto previsto dall'art. 120 del Codice.

2.2. Le modifiche di cui all'art. 120 co. 1 lett. a) del Codice devono essere previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che ne fissano la portata, la natura, le condizioni di attuazione.

2.3. Le modifiche di cui all'art. 120 co. 1 lett. b) c) e d) del Codice possono essere attuate al ricorrere delle specifiche condizioni previste dal Codice e debitamente motivate.

2.4. Ai sensi dell'art. 120 co. 3 del Codice, i contratti possono essere parimenti modificati, sempre che le modifiche non ne alterino la struttura, se il valore della modifica è al di sotto dei seguenti due valori:

- soglie di rilevanza europea;
- 10% del valore iniziale del contratto per servizi e forniture e del 15% del valore iniziale del contratto per lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

2.5. Ai sensi dell'art. 120 co. 5 del Codice, sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali di cui all'art. 120 co. 7, ovvero quelle che non alterano considerevolmente la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa e per la quale non si verificano una o più delle condizioni elencate all'art. 120 co. 6 del Codice.

2.6. Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'art. 9 del Codice e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

2.7. Nei documenti di affidamento può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, AMI può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

2.8. Ove i documenti dell'affidamento lo prevedano, il contraente è tenuto ad assicurare la proroga ai prezzi, patti e condizioni già stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di affidamento, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per AMI (c.d. proroga pura).

2.9. In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione dell'affidamento del contratto, AMI può prorogare il contratto con il contraente uscente, per il tempo strettamente necessario alla conclusione dell'affidamento, qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. (c.d. proroga tecnica).

2.10. Tra le modifiche contrattuali, ai sensi dell'art. 141 co. 4 lett. c) del Codice, AMI può individuare una nozione specifica di variante in corso d'opera, in funzione delle esigenze proprie del mercato di appartenenza e delle caratteristiche di ciascun settore, nel rispetto dei principi e delle norme di diritto dell'Unione europea.

2.11. Fatto salvo quanto previsto dal *precedente punto 2.6* del presente art. 19, per il caso di rinegoziazione, ogni modifica contrattuale o variante in corso d'opera deve essere preventivamente autorizzata dal RUP.

2.12. Per le modifiche del contratto di cui all'art. 120 co. 1 lett. b) e c) del Codice deve essere pubblicato in ambito nazionale un avviso ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 co. 14 del Codice.

2.13. Si osservano in relazione alle modifiche contrattuali e alle varianti in corso d'opera gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC a cura del RUP, individuati dall' art. 5 co. 11 dell'All. II.14.

3. Requisiti ai fini dell'esecuzione del contratto

3.1. Eventuali requisiti particolari che AMI intenda richiedere per l'esecuzione del contratto, in osservanza di quanto previsto all'art. 113 co. 1 del Codice, devono essere precisati nella documentazione di affidamento e riportati nel contratto.

4. Collaudo e verifica di conformità

4.1. L'attività di collaudo dei lavori per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità alle previsioni e pattuizioni contrattuali o contenute nella documentazione di affidamento, è svolta da soggetti in possesso di qualificazione rapportata alla tipologia e alle caratteristiche del contratto e di requisiti di moralità, competenza e professionalità.

4.2. La verifica di conformità di servizi e forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità alle previsioni e pattuizioni contrattuali o contenute nella documentazione di affidamento, è effettuata a cura del Responsabile di Funzione.

5. Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo

5.1. Su eventuale richiesta dell'appaltatore, AMI corrisponde a quest'ultimo l'anticipazione del prezzo pari al 20% del valore del contratto.

5.2. Nel caso di appalti di lavori, l'anticipazione -se richiesta dall'OE-, calcolata sull'importo dell'intero contratto, è corrisposta all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza.

5.3. Per i contratti pluriennali di servizi e forniture, l'importo dell'anticipazione -se richiesta dall'OE- è calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile ed è corrisposto entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

5.4. L'erogazione dell'anticipazione -se richiesta dall'OE- è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106 co. 3 del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte di AMI.

5.5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali o previsti nella documentazione di affidamento. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

5.6. I pagamenti del corrispettivo sono effettuati nei termini di legge o entro il termine diversamente pattuito tra le parti, tramite bonifico bancario, su conto corrente dedicato, dietro fatturazione su cui dovrà essere presente il CIG nonché l'indicazione "*Scissione dei pagamenti*" o "*Art. 17 ter DPR 633/72 modificato dal DL 50/2017*", essendo AMI soggetta allo split payment – Cod. destinatario SDI: C1QQYZR.

5.7. L'affidatario si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e smi.

5.8. Come indicato al *precedente art. 7 punto 6*, su ciascun pagamento AMI effettuerà la trattenuta dello 0,50 %; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previo certificato di collaudo/verifica di conformità e rilascio del DURC.

5.9. In caso di subappalto o sub-affidamento, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore e ai titolari di sub-contratti l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

5.10. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al *precedente punto 5.6* del presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 5 del D. Lgs. n. 231/02 e s.m.i, in tema di interessi moratori.

Art. 32 – Clausole di revisione prezzi

1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, al fine di fornire meccanismi automatici di riequilibrio contrattuale, è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione dei prezzi, riferite alle prestazioni oggetto del contratto, attivate autonomamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, in conformità a quanto dispone l'art. 60 del Codice.

2. Nel caso di servizi e forniture:

- la revisione prezzi si applica solo in caso di contratti di durata, non in caso di esecuzione istantanea;
- i documenti di gara indicano che l'aggiornamento dei prezzi si attua quando, nel corso di esecuzione del contratto, si verificano "particolari condizioni di natura oggettiva" con una variazione (in aumento o in diminuzione) del costo del servizio o dei beni oggetto di acquisto superiore al 5% dell'importo complessivo. In questo caso i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire;
- resta ferma la facoltà di inserire nel contratto, oltre alla predetta clausola di revisione, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all'indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti. In tale ipotesi, l'incremento di prezzo non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante ai fini dell'attivazione della clausola di revisione prezzi;
- ai fini della determinazione della revisione dei prezzi, si utilizzano gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie;
- in relazione agli appalti che, in ragione dei settori di riferimento, dispongono di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, resta ferma la possibilità di fare riferimento ai medesimi indici anche in sostituzione di quelli previsti all'alinea precedente;
- le disposizioni di cui al *precedente punto 1* del presente articolo non si applicano agli appalti il cui prezzo è determinato sulla base di una indicizzazione.

3. Nel caso di lavori:

- la revisione prezzi si applica sia ai lavori di nuova costruzione che a quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- i documenti di gara indicano che l'aggiornamento dei prezzi si attua quando, nel corso di esecuzione del contratto, si verificano "particolari condizioni di natura oggettiva" con una variazione (in aumento o in diminuzione) del costo dell'opera superiore al 3% dell'importo complessivo. In questo caso, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'90% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire;
- ai fini della determinazione della revisione dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici individuati ai sensi dell'art. 4 dell'All. II.2-bis al Codice.

Art. 33 – Assicurazione

1. AMI, in relazione alla particolare natura di alcuni contratti, può richiedere all'appaltatore una polizza assicurativa del tipo "All Risk", stipulata con primarie Compagnie di Assicurazione, a copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dell'appalto e che dovrà avere un massimale adeguato al rischio effettivo.

2. La polizza dovrà anche coprire gli eventuali danni a terzi, compresi i dipendenti dell'Impresa o persone da quest'ultima incaricate per specifiche attività nell'ambito del contratto.

3. La polizza deve essere valida fino al termine di esecuzione del contratto ovvero fino alla scadenza del periodo di manutenzione; per i lavori, la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 34 – Penali e risoluzione contrattuale

1. Per i contratti di appalto di lavori, prestazioni di servizio e forniture, AMI, nella documentazione di gara e nel contratto, può prevedere penali per ritardo nell'adempimento e/o inadempimento, fatta salva la possibilità di risoluzione nei casi previsti dall'art. 122 del Codice.

2. L'applicazione delle penali -se previste- lascia impregiudicata, ai sensi dell'art. 1382 c.c., la facoltà di agire per il risarcimento del danno ulteriore eventualmente subito da AMI a condizione che tale facoltà venga prevista nei documenti di affidamento, inserita nel contratto e che il danno venga esplicitato e tempestivamente contestato.

3. La penalità -se prevista- potrà essere applicata all'appaltatore, a seguito di contestazione e contestuale assegnazione di un congruo temine, da parte del RUP o eventualmente del Responsabile dell'esecuzione individuato, per eventuali controdeduzioni.

4. Non si darà luogo all'applicazione di eventuali penalità nel caso di ritardi dovuti a causa di forza maggiore o, comunque, per cause non imputabili all'appaltatore, che siano riconosciuti come tali per iscritto dal RUP o eventualmente dal Responsabile dell'esecuzione ove individuato e approvati da AMI.

5. Oltre ai casi previsti dall'art. 122 del Codice, è prevista la risoluzione contrattuale qualora AMI non sia più gestore del TPL.

Art. 35 – Sospensione dell'esecuzione

1. Quando ricorrono circostanze speciali che impediscono in via temporanea la prosecuzione delle prestazioni contrattuali utilmente e a regola d'arte, non prevedibili al momento della sottoscrizione del contratto, il RUP, su segnalazione del DEC/DL, può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto.

2. La sospensione può altresì essere disposta dal RUP per cause di forza maggiore, per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

3. La sospensione, che deve essere formalmente disposta con un atto motivato, riportante cause e durata, è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

4. Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la SA si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore negli altri casi.

5. Quando, successivamente alla consegna delle prestazioni, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle stesse, l'esecutore prosegue le parti di prestazioni eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

6. L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato, può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il DEC/DL.

Art. 36 – Recesso

AMI applica in autovincolo l'art. 123 del Codice.

Art. 37 – Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma digitale certificata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

Eventuale richiesta di oscuramento di parti dell'offerta ex art. 35 co. 4 lett. a) del Codice dovrà essere caricata in piattaforma in fase di gara, al fine di consentirne la valutazione ad AMI che ne darà atto nella comunicazione di aggiudicazione. Nel caso non fosse caricata alcuna richiesta da parte dell'OE, la Sua offerta sarà ritenuta liberamente accessibile ai sensi dell'art. 36 co. 1 e 2 del Codice.

Sempre in sede di presentazione dell'offerta, l'OE deve trasmettere, ex art. 35 co. 5 bis del Codice, il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, ai fini della verifica da parte di AMI del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 del Codice nonché per le altre finalità previste da quest'ultimo.

TITOLO VII – PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Art. 38 – Pubblicità e trasparenza

1. AMI assicura il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza provvedendo alla pubblicazione dei dati, informazioni e atti, prescritta dalla normativa e, in particolare, dalle disposizioni di cui agli artt. 20 e 28 del Codice, dal D. Lgs. n. 33/2013, in quanto applicabili.

2. Le informazioni e i dati relativi alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici sono trasmessi tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) attraverso la piattaforma digitale certificata che garantisce l'interoperabilità mediante compilazione e pubblicazione delle apposite schede indicate nel "File Orchestratore" ANAC.

3. AMI assicura il collegamento tra la sezione *Società trasparente - Bandi di gara e contratti - Trasparenza* del proprio sito istituzionale e la BDNCP secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013. Sono pubblicati nella predetta sezione e/o in *Società trasparente - Bandi di gara e contratti - Avvisi su Risultati Procedure di Affidamento* tutti i dati relativi alle procedure di affidamento, la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei suoi componenti, nonché il riepilogo importi delle somme liquidate per ogni affidamento.

Art. 39 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Gli atti delle procedure di affidamento si conformano agli obblighi di cui alla L. n. 136/2010 e smi.

2. L'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo è causa di risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 – Foro competente

1. Il Foro competente, se non diversamente concordato tra le parti, è esclusivamente quello in cui ha sede legale AMI SpA.

Art. 41 – Norme finali ed entrata in vigore

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, l'Impresa tratterà i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.

Per l'Informativa completa, si rimanda al sito ww.amibus.it

2. Tutti i richiami normativi si intendono effettuati alle disposizioni di legge *pro-tempore* in vigore.

4. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/07/2023, dopo essere stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/06/2023.

5. Il Regolamento deve essere portato a conoscenza dei terzi mediante pubblicazione sul sito dell'Impresa.

Approvato con Delibera CdA n. 193 del 27/06/2017

Approvazione Rev. n. 01 con Delibera CdA n. 196 del 13/12/2017

Aggiornamento normativo art. 47 per Privacy in data 24/05/2018

Approvazione Rev. n. 02 con Delibera CdA n. 201 del 05/09/2018

Approvazione Rev. n. 03 con Delibera CdA n. 206 del 27/03/2019

Approvazione Rev. n. 04 con Delibera CdA n. 209 del 05/08/2019

Approvazione Rev. n. 05 con Delibera CdA n. 211 del 20/11/2019

Approvazione Rev. n. 06 con Delibera CdA n. 218 del 06/08/2020

Approvazione Rev. n. 07 con Delibera CdA n. 222 del 29/01/2021

Approvazione Rev. n. 08 con Delibera CdA n. 230 del 18/10/2021

Approvazione Rev. n. 09 con Delibera CdA n. 234 del 02/02/2022

Approvazione Rev. n. 10 con Delibera CdA n. 238 del 31/05/2022

Approvazione Rev. n. 11 con Delibera CdA n. 249 del 28/06/2023

Approvazione Rev. n. 12 con Delibera CdA n. 256 del 20/12/2023

Approvazione Rev. n. 13 con Delibera CdA n. 257 del 30/01/2024

Approvazione Rev. n. 14 con Delibera CdA n. 265 del 05/09/2024

Approvazione Rev. n. 15 con Delibera CdA n. 268 del 05/11/2024

Approvazione Rev. n. 16 con Delibera CdA n. 271 del 30/01/2025

**IL PRESIDENTE
(Dott. Ivan Santi)**

documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 smi